

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 2289}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore
delle associazioni d'arma

Presentato il 20 novembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'importo massimo delle sovvenzioni che possono essere concesse alle associazioni d'arma è stabilito dalla legge 22 dicembre 1980, n. 914, in lire 300 milioni per ciascun esercizio finanziario.

Tale importo si rivela ora del tutto inadeguato per il notevole aumento del costo della vita, nel frattempo intervenuto, tant'è che dette associazioni incontrano notevoli difficoltà nello svolgimento delle attività culturali e assistenziali previste dai rispettivi statuti.

Ove si tenga presente che funzione primaria di tali sodalizi è quella di rinsaldare tra gli associati i vincoli che in passato li accomunarono nell'adempimento di eccezionali doveri e di educare le nuove generazioni al rispetto dei valori cui essi si ispirano, appare di tutta evidenza che

la disponibilità di adeguati mezzi finanziari è presupposto indispensabile perché i sodalizi in parola possano continuare ad operare proficuamente.

D'altra parte, gli esigui contributi versati dai soci concorrono a formare il patrimonio delle associazioni in misura più che modesta.

Tenuto conto di quanto precede, è stato predisposto l'unito disegno di legge inteso a elevare, a decorrere dall'esercizio finanziario 1984, a 900 milioni di lire il limite massimo delle sovvenzioni a favore delle associazioni in questione.

A tale onere si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 2003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1984 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il limite massimo di lire trecento milioni entro il quale, per ciascun anno finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'arma dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 914, è elevato a lire novecento milioni a partire dall'esercizio finanziario 1984.

ART. 2.

All'onere annuo di lire seicento milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del capitolo 2003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1984 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.